

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2011

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Tirrenia di navigazione S.p.A.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 7-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19-ter, comma 22, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il quale dispone: «nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti»;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 gennaio 2011, relativo alla societa' Tirrenia Di Navigazione S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 722 lavoratori sospesi a rotazione, corrispondenti ad un numero massimo di 120 unita' lavorative;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tirrenia Di Navigazione S.p.a., per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di 722 lavoratori sospesi a rotazione, corrispondenti ad un numero massimo di 120 unita' lavorative, cosi' suddivisi;

43 unita' lavorative - per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010;

60 unita' lavorative - per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;

80 unita' lavorative - per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011;

120 unita' lavorative - per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 marzo 2011;

100 unita' lavorative - per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30

aprile 2011;

80 unita' lavorative - per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 maggio 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 7-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19-ter, comma 22, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 gennaio 2011, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 722 lavoratori della Tirrenia Di Navigazione S.p.a., sospesi a rotazione, corrispondenti ad un numero massimo di 120 unita' lavorative e cosi' suddivisi:

43 unita' lavorative - per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010;

60 unita' lavorative - per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;

80 unita' lavorative - per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011;

120 unita' lavorative - per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 marzo 2011;

100 unita' lavorative - per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 aprile 2011;

80 unita' lavorative - per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 maggio 2011.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 849.111,14.

Matricole INPS: 5121047743.

Pagamento diretto: no.

Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 849.111,14, graverà sul fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19-ter, comma 22, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti